

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Regolamento per la messa in esercizio degli ascensori e istituzione registro ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 e s.m.i.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e agli altri apparecchi di sollevamento che rientrano nella definizione di “ascensore” ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 e s.m.i.. Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti di cui sopra installati in edifici pubblici e privati. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi: a) per miniere; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

ART. 2 - DEFINIZIONI

a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

e) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

f) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

ART. 3 - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE.

Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati all'art. 4 del D.P.R. 162/1999.

Prima della messa in servizio il proprietario/legale rappresentante deve assicurarsi che l'impianto sia munito di marcatura CE corredata da dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.

ART. 4 - MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI (NUOVO IMPIANTO)

La messa in esercizio è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio

Tale comunicazione da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore contiene:

- a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
- d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
- e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, D.P.R. 162/1999, corredata da relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.
- g) sottoscrizione del proprietario/legale rappresentante;

La mancanza di uno solo degli elementi essenziali di cui sopra comporta l'inefficacia della comunicazione, che non può quindi dispiegare alcun effetto, fino a quando la stessa non venga integrata.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE NUMERO DI MATRICOLA

L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante, che dovrà riportarlo in una targhetta applicata in una zona visibile all'interno della cabina. L'ufficio dovrà dare contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. L'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto, ossia ubicazione, proprietario, tipo.

Il numero di matricola di matricola è rappresentato dalla seguente stringa: L953.(numero matricola).(anno di registrazione).

Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare le regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica biennale.

Sul proprietario/legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti di cui all'art. 17 del D.P.R. 162/1999, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.

ART. 6 - VERIFICHE PERIODICHE

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. Il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio di vigilanza dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

ART. 7- MANUTENZIONE

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;

c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;

d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente e al D.P.R. n. 192 del 30.04.1999 e s.m.i..